

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

la **REGIONE PIEMONTE**, in persona di _____, con sede in Torino, Via _____, quale rappresentante della società YYYYYY in virtù di mandato con rappresentanza in data _____, atto notaio _____, n. rep. _____, in persona del _____

e

la società XXXX, quale soggetto realizzatore aggiudicatario della gara indetta dalla Regione Piemonte per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara, con sede in _____, via _____, partita IVA _____, in persona del legale rappresentante sig. _____.

**** ***** ****

Premesso che:

- 1.** con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ la Regione Piemonte ha indetto una gara per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), secondo quanto definito nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- 2.** l'importo dei lavori indicato nel bando era pari a € _____, oltre IVA, di cui € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3.** la società XXXX ha partecipato, alla gara di cui alla premessa 1., risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del _____% sull'importo dei lavori di cui alla premessa 2.;
- 4.** la Regione Piemonte ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla società XXXX in sede di gara;
- 5.** la società XXXX ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria emessa da _____ nonché la polizza assicurativa di cui all'art. 31 del presente contratto;

SCHEMA DI CONTRATTO

;

6. la Regione Piemonte ha conferito l'incarico di Direzione Lavori alla _____;

7. [*in caso di Consorzio*] la società XXXX ha indicato come esecutrici dell'appalto le seguenti imprese consorziate: _____ ;

8. [*in caso di Contraente generale*] la società XXXX ha indicato come imprese esecutrici le seguenti imprese: _____ ;

9. [*in caso di Contraente generale*] le imprese di cui alla precedente premessa hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle opere di loro competenza;

10. il Responsabile del procedimento e il rappresentante della società XXXX hanno accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. ___ del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2000 n. 544, il permanere delle condizioni che rendono possibile la stipula del contratto e l'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, a valere come parte sostanziale del presente contratto, la Regione Piemonte e la società XXXX, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1
Definizioni

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Contratto e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno:

Appalto: l'appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. 163/06 avente per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, descritte negli elaborati progettuali e nel presente CSA, finalizzate alla costruzione dell'opera in oggetto.

Appaltatore: il soggetto realizzatore delle opere oggetto dell'appalto di cui al presente contratto.

SCHEMA DI CONTRATTO

Ausiliari dell'Appaltatore: tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente, nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o degli ausiliari di lui, ovvero i soggetti dei quali sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si avvalgono nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Capitolato Generale d'Appalto o CGA: il capitolato di cui al decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145.

Codice dei contratti o Cdc: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e sue modificazioni e integrazioni;

Collaudatore/i: i soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare, sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità ai documenti contrattuali ed alle leggi vigenti.

Contratto: il presente contratto.

Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori o CSE: la persona fisica incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto, individuato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 6 del CGA, che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto è il diretto interlocutore del D.L. e dovrà essere in possesso di titolo di studio (laurea in Architettura o in Ingegneria) ed esperienza adeguati all'opera oggetto dell'Appalto, nonché quelli definiti dall'art.65 comma 3ter del D.Lgs 106/09 (modifiche all'art.97 del D.Lgs n.81/08).

Direttore Lavori o D.L.: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 124 del Regolamento e dell'art. 130 del D. Lgs.163/06, nonché quelli definiti dall'art.67 comma 6 bis del D.Lgs 106/09 (modifiche all'art.100 del D.Lgs n.81/08).

Direttore Operativi (DO) e Ispettori di Cantiere (IC): i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori con le funzioni previste all'art. 125 del Regolamento. e dell'art.130 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

SCHEMA DI CONTRATTO

D. Lgs. 81/2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n.106.

DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

Opera: l'oggetto del contratto, incluso ogni onere necessario per dare l'opera completa e finita a regola d'arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.

Piano di sicurezza e coordinamento o PSC: il piano della sicurezza redatto in fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Piano operativo della sicurezza o POS: piano operativo della sicurezza redatto dall'Appaltatore e dalle imprese subappaltatrici e approvato dal CSE (art. 89, comma 1, lettera h del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e sue modificazioni e integrazioni - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (attualmente del Codice dei Contratti).

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.

SAL: stato di avanzamento lavori.

Stazione Appaltante o Committente o Utilizzatore: la Regione Piemonte.

ZUT: Zona Urbana di trasformazione.

CAPO II

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO – CLAUSOLE GENERALI

Art. 2

Oggetto dell'appalto

SCHEMA DI CONTRATTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, meglio descritto negli elaborati di progetto esecutivo e, per quanto riguarda le singole lavorazioni, nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'intervento prevede la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione di infrastrutturazione generale della Z.U.T. "Avio-Oval". L'area della ZUT è compresa tra la linea della ferrovia Torino-Genova ad ovest, via Nizza e via Canelli ad est, via Farigliano e via Passo Buole a sud e il sottopasso del Lingotto a nord con un'appendice che corre verso nord in adiacenza alla ferrovia. L'intero perimetro della ZUT è suddivisa in 8 comprensori, di cui gli interventi oggetto dell'appalto ne costituiscono l'infrastrutturazione generale.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, funzionante e pronto all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo specifico anche ai particolari costruttivi e ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle opere edili, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, senza avere nulla da eccepire o contestare. La forma e le dimensioni dei lavori che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni del progetto esecutivo. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto l'Appaltatore dovrà altresì attenersi alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.
4. In sintesi l'intervento per la realizzazione del Lotto 1, "Urbanizzazioni di infrastrutturazione generale della Zona Urbana di Trasformazione", oggetto del presente progetto esecutivo, comprende le seguenti opere:
 - una nuova rotonda interrata a tre corsie nel sottopasso del Lingotto (Settore A); per le aree in superficie si prevedono i soli reinterri e il ripristino del piano campagna al grezzo, a quote predisposte per la realizzazione delle necessarie lavorazioni di finitura a carico dei privati;
 - un nuovo sistema a T di viabilità interrata di accesso ai parcheggi, alimentata dalla rotonda del sottopasso del Lingotto, a due/quattro corsie (Settore B);
 - una nuova viabilità superficiale a servizio dell'area, via Farigliano (Settore C);
 - due bretelle di raccordo a senso unico, a sud del cavalcaferrovia di via Passo Buole (Settore D);
 - tronco di viabilità lato RFI che connette la rotatoria in adiacenza allo scalo ferroviario con il raccordo di via Passo Buole mediante un'altra rotatoria (Settore M);

SCHEMA DI CONTRATTO

- lo spostamento delle opere civili che costituiscono una interferenza all'edificazione o all'infrastrutturazione (Settore E);
- le dorsali principali delle opere idrauliche a rete (Settore G);
- lo spostamento dei sottoservizi esistenti che costituiscono una interferenza all'edificazione o all'infrastrutturazione dell'area (Settore K).

Per quanto riguarda la rete del teleriscaldamento (Settore H), la rete del gas (Settore I) e i sistemi di controllo e gestione del traffico (Settore J) sono stati presi accordi con gli enti di gestione che provvederanno alla realizzazione degli interventi, ma non costituiscono oggetto dell'appalto

Art. 3

Ammontare e forma dell'appalto

1. L'importo contrattuale è quello risultante dal ribasso offerto dell'Appaltatore in sede di gara sull'importo dei lavori come indicato nel bando e così pari ad € _____, oltre IVA, aumentato dell'importo di € 914.985,50 oltre IVA, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetto a ribasso. L'importo complessivo è così pari ad € _____, oltre IVA.
2. Il Contratto è stipulato a corpo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti, e dell'art. 45, comma 6, del Regolamento. Non comprese in appalto si prevedono lavorazioni affidabili in economia compensabili con importi posti in quadro economico fra le somme a disposizione della Stazione appaltante.
3. L'importo contrattuale di cui al comma 1 resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità indicate nel progetto esecutivo o in altri documenti di gara. L'importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, solo nel caso di varianti ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 del Codice dei contratti e dal presente Contratto.

Art. 4

Categoria prevalente e categorie scorporabili

REGIONE PIEMONTE – Opere di infrastrutturazione generale della Z.U.T.**SCHEMA DI CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati:

TABELLA CATEGORIE E QUALIFICAZIONE IMPRESE D.P.R. 34/2000 - SOA						
n.	Categorie	Classifica	Importo	Importo con sicurezza	Incidenza	
a)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari	OG3	VIII	16.423.231,73	16.874.464,78	49,32%
b)	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	V	3.195.638,00	3.283.439,08	9,60%
c)	Impianti Tecnologici	OG11	IV	1.538.361,14	1.580.628,06	4,62%
d)	Lavori in terra	OS1	V	4.326.674,10	4.445.550,72	12,99%
e)	Strutture prefabbricate in cemento armato	OS13	V	3.471.507,31	3.566.887,98	10,42%
f)	Opere strutturali speciali	OS21	V	3.356.556,89	3.448.779,26	10,08%
g)	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	OS34	III	990.154,05	1.017.358,82	2,97%
TOTALE LAVORI			33.302.123,20			
Oneri per la sicurezza			914.985,50			
TOTALE GENERALE			34.217.108,70	34.217.108,70	100,00%	

Per ciascuna categoria di lavorazioni sopra indicate la tabella che segue prevede una disaggregazione convenzionale con indicazione di gruppi di lavorazioni omogenee ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.10 del CGA.

GRUPPI LAVORAZIONE OMOGENEE			
N.	DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTI	INCIDENZA
1	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	4.326.674,10	12,99%
2	OPERE STRADALI E DI FINITURA	3.262.945,33	9,80%

REGIONE PIEMONTE – Opere di infrastrutturazione generale della Z.U.T.**SCHEMA DI CONTRATTO**

3	OPERE STRUTTURALI	13.160.286,40	39,52%
4	FONDAZIONI SPECIALI	3.356.556,89	10,08%
5	STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A.	3.471.507,31	10,42%
6	RETI IDRICHE (con irrigazione)	3.195.638,00	9,60%
7	IMPIANTI TECNOLOGICI	1.538.361,14	4,62%
8	SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'	990.154,05	2,97%
	TOTALE LAVORI	33.302.123,20	100,00%
	ONERI PER LA SICUREZZA	914.985,50	
	TOTALE GENERALE	34.217.108,70	

Art. 5**Documenti che fanno parte del Contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP (CGA) per quanto non in contrasto con il presente Contratto e per tutte le disposizioni non previste da quest'ultimo.
 - b) gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo;
 - c) il capitolato speciale d'appalto;
 - d) le dichiarazioni rese in sede di gara dall'Appaltatore;
 - e) l'elenco prezzi unitari;
 - f) i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti (PSC);
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento (CRP);
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
 - a) il codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) il regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;

SCHEMA DI CONTRATTO

- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Fanno parte del Contratto anche gli elaborati prodotti a seguito dell'aggiudicazione definitiva e approvati dal D.L., quali – a titolo esemplificativo – quelli elencati al successivo art.9.
 4. Fanno altresì parte integrante del Contratto, per le parti di interesse di quest'ultimo, l'Accordo di Programma sottoscritto tra la Stazione Appaltante, il Comune di Torino, la Rete Ferrovia Italiana S.p.a. e Sistemi Urbani S.r.l., nonché la Convenzione attuativa dell'Accordo stesso, entrambi conosciuti dall'Appaltatore ancorché non materialmente allegati al presente Contratto.
 5. Sono privi di valore contrattuale il computo metrico, il computo metrico estimativo (e non costituiscono, pertanto, riferimento alcuno per l'ammontare dell'appalto) e tutti gli elaborati diversi da quelli elencati nel presente articolo. L'elenco prezzi unitari di cui alla lettera e) del comma 1 ha valore contrattuale ai soli fini delle eventuali varianti.
 6. In caso di divergenze tra elaborati grafici ed elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

Art. 6

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione che a giudizio del D.L. o, in seconda istanza, del RUP, risulti la più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7

Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore conferma e riconosce di:
 - a. avere esaminato il presente Contratto nonché tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del

SCHEMA DI CONTRATTO

- b.** progetto esecutivo, ritenendoli completi ed esaustivi e tali, quindi, da consentire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- c.** aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- d.** avere tenuto conto di dover eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza e in concomitanza con altre imprese impegnate in lavori in aree incluse nella zona urbana di trasformazione di cui all'accordo di programma e che negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere *ex d.lgs 81/2008* e s.m.i. e così come descritto nel P.S.C.;
- e.** essere a completa conoscenza che le viabilità di accesso all'area di cantiere risultano comuni e funzionali a più lotti di intervento e che il traffico di mezzi lungo tali tratti dovrà essere coordinato e regolamentato con i cantieri limitrofi;
- f.** avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento nonché quello di interfaccia fra i cantieri;
- g.** aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, delle possibilità di allacciamento ai vari servizi esistenti e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- h.** essere a conoscenza che l'area oggetto del presente appalto è stata oggetto di intervento di bonifica del suolo e del sottosuolo, ai sensi del D.M. 471/99, avente come obiettivo il limite le Concentrazioni Soglia di Contaminazione ("CSC") per suoli ad uso terziario/commerciale (Tabella 1, Colonna B, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs 152/06), e che, pertanto il materiale derivante dalle attività di scavo deve essere "sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti";
- i.** avere effettuato la ricognizione del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza della disponibilità di impianti esterni autorizzati a recepire i materiali derivanti dalle attività di scavo e demolizione secondo tipologie omogenee di rifiuti di cui ai codici CER elencati

SCHEMA DI CONTRATTO

nell'All.D parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- j.** avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- k.** aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio di eventuali contaminazioni pregresse, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, il rischio di ritrovamento di ordigni bellici e di inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
- l.** avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
- m.** di essere consapevole che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno verificarsi alcune delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38 del Codice dei contratti e che dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001 nonché le norme e gli standard previsti dal codice etico e dal modello di organizzazione adottati dell'Appaltatore stesso.

Art. 8

Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere

SCHEMA DI CONTRATTO

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea ("rappresentante"), sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
4. La "direzione del cantiere" è assunta da direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico laureato in ingegneria o architettura (o dotato di titolo o qualifica equipollente se non italiana) all'uopo nominato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La delega deve essere conferita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riportante l'importo delle somme a disposizione dello stesso ai fini dell'attuazione del piano di sicurezza. Il Direttore tecnico di cantiere deve altresì possedere i requisiti di cui all'art.97 comma 5 del D.Lvo 81/08 e s.m.i
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4 (Delegato alla riscossione, Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore Tecnico del Cantiere), deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione delle persone di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. Le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere cumulate su una o due persone.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, salvo per il caso in cui la Stazione appaltante abbia provveduto alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4 e 129, commi 1 e 4, del Regolamento, ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di stipula del presente Contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Già prima della consegna dei lavori l'Appaltatore, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva, deve provvedere a:
 - a) installare Cartello di Cantiere, recante le descrizioni fornite dal Committente;
 - b) consegnare il Programma esecutivo dei Lavori di cui al successivo art. 17;
 - c) consegnare il Piano Operativo di Sicurezza di cui al successivo art. 41;
 - d) consegnare il Progetto di dettaglio dell'impianto di cantiere, sviluppato in coerenza con le disposizioni del presente CSA e del PSC, nonché delle speciali caratteristiche espresse in sede di offerta;
 - e) predisporre eventuali integrazioni al PSC dirette a migliorare la sicurezza in cantiere ai sensi dell'art.100 comma 5;
 - f) trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Art. 10

Termine per l'ultimazione dei lavori - manutenzione gratuita

SCHEMA DI CONTRATTO

1. Il tempo utile per l'esecuzione delle opere (periodo contrattuale) è fissato in 1037 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di consegna di cui al precedente art. 9 o dal giorno della consegna anticipata, se disposta ai sensi dell'art.11, comma 10, del Codice dei Contratti.
2. Nel calcolo della durata di cui al comma 2 si è tenuto conto sia delle ferie contrattuali, sia degli eventuali giorni climatologici sfavorevoli. Si è inoltre tenuto conto che l'Appaltatore deve provvedere in tempo utile ai rilievi e saggi di cui agli artt. 57 e 58 nonché ad ottenere, almeno due mesi prima della posa in opera, l'approvazione dei campioni richiesti dalla D.L.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che fissa scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie a consentire l'inizio di forniture e lavori di terzi oppure necessarie all'utilizzazione anticipata delle stesse (previo certificato di collaudo parziale relativo alla sola parte funzionale delle stesse).
4. I termini per ultimare i lavori di cui sopra sono posti a base di gara e potranno essere modificati solo a seguito di sospensioni o proroghe, concordate o legittimamente stabilite dal Committente nel corso dei lavori.
5. L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali di cui al presente articolo trovano conferma nell'analisi di dettaglio espressa nel programma lavori elaborato dallo stesso Appaltatore a partire dal cronoprogramma di appalto, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo egli ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14.
6. Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo art. 14 in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.
7. Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori (anche in giorni festivi) ed alla effettuazione di straordinari, anche notturni o festivi, si richiama quanto stabilito dall'art. 27 comma 1 del CGA potendo l'Appaltatore provvedere a lavorazioni in tre turni giornalieri senza per ciò pretendere maggiori compensi. Se il lavoro straordinario (anche notturno o festivo) viene ordinato dal D.L. per soddisfare esigenze imprevedute o per ragioni di specifica necessità della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi salvo il

SCHEMA DI CONTRATTO

diritto al ristoro del maggior onere comprensivo di quello eventualmente discendente dall'attuazione delle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza.

8. A partire dall'ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore è tenuto a garantire la manutenzione gratuita delle opere, nonché a fornire al personale della Stazione Appaltante tutte le istruzioni necessarie al corretto uso delle opere stesse e nel rispetto di quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione e del fascicolo dell'opera aggiornati secondo come costruito.

<p>Art. 11 Proroghe</p>

1. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali di cui all'articolo 14 comma 2, può chiedere proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 14.
2. La richiesta è presentata al D.L., il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L..
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
5. Nel caso delle sospensioni parziali il prolungamento dei termini contrattuali sarà conteggiato con le modalità dell'articolo 24 del CGA e dell'articolo 133 del Regolamento.
6. Le proroghe possono essere concesse a condizione che le domande dell'Appaltatore siano accompagnate da rinuncia esplicita da parte dello stesso al riconoscimento di maggiori oneri di qualsivoglia natura correlati alla proroga stessa.

<p>Art. 12</p>

Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, quali ad esempio esiti di sondaggi e di prove supplementari di cui all'art. 58, impediscano in via temporanea esecuzioni dei lavori a regola d'arte, il D.L. d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare una sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate;
 - b) l'adeguata motivazione, a cura della Direzione dei Lavori, delle ragioni che hanno determinato la sospensione;
 - c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
 - d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute, anche tacitamente, adeguate da parte del RUP
6. Non appena cessate le cause della sospensione il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il

SCHEMA DI CONTRATTO

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori di cui all'articolo 19.
9. Alle sospensioni di cui al presente articolo si applicano in particolare i dispositivi previsti dall'art. 24 del CGA.

Art. 13

Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 12.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, disposte dal RUP ai sensi del presente articolo durino un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 14

Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nell'esecuzione delle prescrizioni formulate, in materia di sicurezza e con ordine di servizio, dal CSE così come indicato nel PSC.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a) e b), è applicata all'importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. In occasione di ogni emissione di SAL, si confronterà l'importo dei lavori effettivamente contabilizzato alla data del SAL con l'importo dei lavori previsti, alla medesima data, dal PL redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 15. Nel caso in cui l'importo delle opere contabilizzate sia inferiore all'importo delle opere previste dal PL alla medesima data sarà applicata una penale pari al 0,1% sulla differenza degli importi come sopra definiti. Alla emissione dei SAL successivi le eventuali penali saranno applicate solo sulla quota di importo eccedente l'importo già oggetto di penali.
5. Le penali di cui al precedente comma 4 sono applicate sotto condizione di restituzione nel caso di rispetto da parte dell'Appaltatore della data finale di ultimazione lavori. Resta inteso che la restituzione della penale non darà diritto al riconoscimento di interessi a favore dell'Appaltatore sulla somma precedentemente trattenuta. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti la data finale di ultimazione lavori, le penali di cui al comma 4 si cumulano con quella di cui al comma 1, fatto sempre salvo il rispetto del massimo del 10% (dieci per cento) di cui al successivo comma 7 e la facoltà di disapplicazione delle penali

SCHEMA DI CONTRATTO

stesse, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5, del CGA.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 50 in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
9. Nel caso l'Appaltatore non rispetti le scadenze programmate ai sensi dell'art. 57/31 per la predisposizione dei campioni, salvo giustificato motivo, la liquidazione di un importo pari al 20% (venti) del primo SAL successivo all'inadempienza, viene tralata al SAL successivo all'avvenuto adempimento.

Art. 15

Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 45 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla D.L. un proprio programma esecutivo dei lavori (PL), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
2. Il PL (tipo diagramma di Gant) dovrà essere sia temporale che economico ai fini della valutazione dell'avanzamento dei lavori e dell'eventuale comminazione delle penali di cui al precedente art.14 e dovrà avere i seguenti elementi minimi di dettaglio:
 - a) scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attività elementari o complesse congruo all'illustrazione compiuta delle opere da realizzare;
 - b) minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni;
 - c) specificazioni di date intermedie di ultimazione delle lavorazioni in numero non inferiore a 12.
3. Il PL costituisce la base per il controllo tecnico e temporale delle opere e, di conseguenza, dovrà essere completato in modo da consentire riferimento a mesi compiuti con relative percentuali di prevista esecuzione; dovrà quindi essere indicata per quelle attività elementari o complesse che proseguano nel mese o nei mesi successivi l'aliquota percentuale di previsto svolgimento nel mese in oggetto, con

SCHEMA DI CONTRATTO

descrizione quanto più possibile analitica delle voci di lavoro che si intendono svolgere.

4. Oltre a quanto sopra il PL:
 - a) dovrà essere elaborato curando il coordinamento delle diverse fasi di lavoro e le interrelazioni di lavoro di diverso genere, nonché secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le attività di dettaglio;
 - b) dovrà contenere indicazioni sulle attività come: presentazione contratti di subappalto, contratti di acquisto, approvazioni campionature, emissione disegni costruttivi, fornitura materiali, verifiche tecnico funzionali ecc.
5. Al PL deve essere allegato un grafico che metta in evidenza: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
6. Il PL deve essere approvato dalla Direzione Lavori, sentito il CSE, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il PL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere.
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

SCHEMA DI CONTRATTO

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
8. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
9. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di condizioni di cui al comma 7. E' compito della Direzione Lavori vigilare sul rispetto del cronoprogramma e del programma dei lavori, con obbligo di segnalare eventuali ritardi al RUP, al Supervisore artistico e alla commissione di collaudo in corso d'opera nonché di prescrivere all'Appaltatore i rimedi per sopperire ai ritardi e/o recuperare gli stessi.
10. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità delle altre aree si applica l'articolo 133 del Regolamento.

Art. 16

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In questo ultimo caso, per altro, l'appaltatore dovrà curare a proprio rischio e spese il ripristino e il riallineamento con il cronoprogramma della fase di lavoro eventualmente ritardata indicando le modalità operative e organizzative integrative atte a garantire, per tale situazione, il rispetto delle norme di sicurezza seppur con una contrazione dei tempi.

SCHEMA DI CONTRATTO

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'approntamento, la verifica e l'accettazione di campioni (accettazione che deve poter avvenire almeno tre mesi prima della relativa posa in opera), nonché l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal CGA;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; questo ultimo caso, per altro, l'appaltatore dovrà curare a proprio rischi e spese il ripristino e il riallineamento con il cronoprogramma della fase di lavoro eventualmente ritardata indicando le modalità operative e organizzative integrative atte a garantire, per tale situazione, il rispetto delle norme di sicurezza seppur con una contrazione dei tempi.
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008, fino alla relativa revoca. In questo ultimo caso, per altro, l'appaltatore dovrà curare a proprio rischio e spese il ripristino e il riallineamento con il cronoprogramma della fase di lavoro eventualmente ritardata indicando le modalità operative e organizzative integrative atte a garantire, per tale situazione, il rispetto delle norme di sicurezza seppur con una contrazione dei tempi.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro irregolare o discontinua conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se

SCHEMA DI CONTRATTO

l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 11, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 12, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 14, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 47.

Art. 17

Premio di accelerazione

1. La Stazione appaltante, qualora ritenga necessario ultimare i lavori prima del termine di cui all'art. 11 o per altre ragioni di interesse pubblico, può, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò determini alcun diritto, interesse o aspettativa in capo all'Appaltatore, proporre all'Appaltatore stesso un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipazione rispetto alla data di ultimazione dei lavori.
2. Il premio deve essere quantificato con criteri di proporzionalità rispetto all'importo del Contratto e di quello dei lavori eseguiti sino al momento della relativa quantificazione nonché del criterio di cui al precedente art. 14, comma 1, relativo al calcolo delle penali; il premio non può mai essere assegnato al fine di sopperire a ritardi nell'esecuzione addebitabili, in via diretta o indiretta, all'Appaltatore.
3. La decisione di proporre il premio di cui al presente articolo spetta al RUP, sentito il Mandante e l'Appaltatore nonché acquisiti i pareri della Direzione Lavori, del CSE e – se del caso – dell'Avvocatura regionale.
4. L'assegnazione del premio di accelerazione avviene mediante stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto in cui vengono definite le modalità di corresponsione del premio e le ulteriori eventuali condizioni, ivi comprese quelle della non assegnazione o dell'assegnazione parziale unitamente all'incidenza tecnica-economica che tale contrazione dei tempi ha sull'esecuzione dell'opera in termini di sicurezza.

Art. 18

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore del rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori che comportino

SCHEMA DI CONTRATTO

una penale superiore al 10% dell'importo di contratto possono determinare la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, su istanza del RUP ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Art. 19

Ulteriori rimedi

1. Qualora l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), c) o e) del Codice dei contratti e il ritardo rispetto al cronoprogramma o al programma dei lavori sia attribuibile ad una impresa del raggruppamento o del consorzio, la mandataria o il consorzio sono obbligate a verificare le cause del ritardo e ad attuare gli opportuni rimedi.
2. Il raggruppamento o il consorzio saranno tenuti a procedere, qualora non sia vietato dalla normativa vigente e sentita la Stazione Appaltante, alla sostituzione dell'impresa inadempiente o, comunque, all'esecuzione in sua vece delle prestazioni di sua competenza, anche per il tramite di subappaltatori debitamente autorizzati.
3. Quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2 trova applicazione anche per il caso di ritardi o inadempimenti dei subappaltatori e dei subcontraenti di cui all'art. 118 del Codice dei contratti.

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO IV
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20
Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle lavorazioni e delle opere appaltate secondo le buone regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di cui ai corpi d'opera in appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 21
Lavori in economia

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera,

SCHEMA DI CONTRATTO

mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

2. Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi e utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
3. Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzario della Regione Piemonte – edizione vigente alla data di presentazione dell'offerta. Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 13% per spese generali e del 10% per utili all'Appaltatore da computarsi sull'importo già aumentato del 13%. Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso derivante dall'offerta dell'Appaltatore.

Art. 22

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

A fini dell'allibramento per la redazione dei SAL e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 145/2000, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, su espressa accettazione della D.L. ., possono essere accreditati in contabilità fino al massimo del 50% dell'importo contrattuale dei singoli manufatti e materiali.

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPO V
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23
Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112 del Regolamento), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24
Anticipazione - Pagamenti in acconto

1. Non è dovuta all'Appaltatore alcuna anticipazione, anche per materiali o per parte di essi.

SCHEMA DI CONTRATTO

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21, 22 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota proporzionale relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 900.000,00.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del CGA, da allibrare, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Al raggiungimento dell'importo minimo di cui al comma 2, il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori entro 30 gg, ai sensi dell'articolo 168 del Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
5. Sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal D.L. e al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 7 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, comunicandolo tempestivamente anche al Mandante.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti.
7. Il criterio di cui al precedente comma 2 si applica anche al variare dell'importo contrattuale per effetto di eventuali varianti in corso d'opera.
8. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
9. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti risultino ultimati può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2 fermo restando che l'importo del saldo finale deve risultare non inferiore al 10% dell'importo dei lavori affidati. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo art. 25. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione sottoscritti dall'Appaltatore e approvati dalla Stazione Appaltante.

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 25

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto, in considerazione della complessità dell'opera, entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al RUP.
2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il D.L. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, il cui importo deve risultare non inferiore al 10% dell'importo dei lavori affidati, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando e previa presentazione di garanzia fidejussoria, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio dopo presentazione di regolare fattura fiscale. Nel caso l'Appaltatore non abbia presentato la garanzia fideiussoria, di cui al successivo comma 4, prevista per il pagamento del saldo finale, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento, la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

SCHEMA DI CONTRATTO

- b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. L'Appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 26

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 27

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

SCHEMA DI CONTRATTO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 28

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al Contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 29

SCHEMA DI CONTRATTO

Cessione del contratto, vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto – cessioni di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione – sono regolati dall'articolo 116 del Codice dei contratti.

**CAPO VI
CAUZIONI E GARANZIE**

**Art. 30
Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del Regolamento, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi tipo, allegati al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 e in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è

SCHEMA DI CONTRATTO

svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

1. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi, salvo che l'aumento non superi un quinto dell'importo originario.

Art. 31

Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 113, del Codice dei contratti, e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30 è ridotto al 50 per cento l'Appaltatore al quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere

SCHEMA DI CONTRATTO

comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'Appaltatore abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'Appaltatore sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

Art. 32

Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di parti o dell'intera opera equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al disposto dell'articolo 252, comma 6 del Codice dei Contratti con riferimento agli schemi tipo, allegati al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

SCHEMA DI CONTRATTO

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da evidenti errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) deve essere conforme allo schema tipo 2.3. ex D.M. 123/04 e deve prevedere:

- a) una somma assicurata non inferiore all'importo di cui all'art.3, compresa IVA;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 5.000.000,00 per singolo sinistro.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è altresì tenuto a prestare le coperture assicurative di cui all'art.129 comma 2 del Codice dei Contratti e dell'art.104 del regolamento, nel rispetto dei limiti massimi e con gli effetti ivi previsti. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.4 ex D.M. 123/04 e :

a) prevedere una somma assicurata non inferiore al 20% dell'opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000;

B) prevedere un massimale per la responsabilità civile di € 10.000.000.

7. L'appaltatore deve altresì produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia assicurativa di responsabilità civile per prestatori di lavoro (R.C.O.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non

SCHEMA DI CONTRATTO

inferiore ad € 1.500.000,00 per singolo sinistro, con sottolimito di euro 750.000,00 per singolo prestatore.

**CAPO VII
VARIANTI**

**Art. 33
Variazione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del CGA, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dal Codice dei Contratti, dal Regolamento o dal CGA.
3. Per le varianti adottate ai sensi del presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione, che deve indicare le modalità di valutazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Qualora l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere l'atto aggiuntivo l'esecuzione della variante, se rientra nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, del CGA, è oggetto di specifico ordine di servizio
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti di cui agli articoli 38-39-40.

**Art. 34
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari di cui

SCHEMA DI CONTRATTO

all'art.5.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35
Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Per quanto attiene la gestione del cantiere l'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 36
Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

SCHEMA DI CONTRATTO

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e come nello specifico previsto nel PSC.

Art. 37

Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli articoli 38-39-40.

Art. 38

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

SCHEMA DI CONTRATTO

3. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39

Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. , con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni e delle informazioni in esso contenute rispetto alle previsioni originarie. Il documento deve essere, inoltre, sviluppato secondo gli indirizzi contenuti nel PSC.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti e dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore, prima di trasmettere i singoli POS al CSE.

SCHEMA DI CONTRATTO

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40.

Art. 40

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani operativi di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia e a quanto previsto nel PSC.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto secondo i principi, che per lo specifico aspetto e in adempimento a quanto indicato nell'art.92 comma 1 lettere e-f sono indicati nel PSC.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41
Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria. Le lavorazioni appartenenti alle altre categorie sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, le disposizioni e i limiti stabiliti dal bando di gara e delle altre disposizioni di legge e regolamentari.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - i) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - ii) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente

SCHEMA DI CONTRATTO

legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n.252/1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L., il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; Nei singoli contratti di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ex art. 1418 del C.C., i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto.
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale

SCHEMA DI CONTRATTO

si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 38 e 39 del presente schema e dopo che l'Appaltatore ne avrà verificato la coerenza rispetto al proprio.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, ivi compresi quelli stipulati ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 42

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori

SCHEMA DI CONTRATTO

subappaltati. L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 97, comma 2 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.
3. L'Appaltatore deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 97, comma 3 lettera b) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. In assenza dei POS di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.
5. In materia di somministrazione di manodopera si fa rinvio alla disciplina di cui al D.lgs n. 276/2003 s.m.i.
6. Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Qualora a seguito di accertamento effettuato dal D.L., anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto della disciplina in materia di subappalto, la Stazione appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori non autorizzati.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Appaltatore che alla stazione appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere.

SCHEMA DI CONTRATTO

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei Contratti, ai fini del pagamento degli Stati d'avanzamento lavori o dello Stato finale dei lavori, vengono acquisiti alla Stazione Appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore e dei Subappaltatori. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico appalto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAPO X

ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art. 44

Ultimazioni dei lavori

SCHEMA DI CONTRATTO

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il D.L. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrono i periodi di gratuita manutenzione delle opere. L'Appaltatore, durante tale periodo, potrà essere affiancato da personale incaricato dalla Stazione Appaltante ed eseguirà la manutenzione ordinaria in modo sistematico secondo le prescrizioni del manuale d'uso di manutenzione aggiornato nel corso dei lavori, ed inoltre, a chiamata della Stazione Appaltante, sarà tenuto ad intervenire nel termine indicato dalla medesima. Qualora a seguito di tale richiesta d'intervento l'Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati, gli saranno quantificati e addebitati i costi relativi ai danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.
In particolare l'Appaltatore s'impegna in tale periodo a garantire il perfetto funzionamento dell'opera alle condizioni prestazionali di progetto e, per gli impianti, alle potenzialità nominali, e ad apportare a sua totale cura e spese tutte le modifiche necessarie per l'ottenimento delle condizioni contrattuali.
Saranno a suo carico anche le eventuali opere che si rendessero necessarie nei seguenti casi:
 - a) a seguito di modifiche apportate dall'Appaltatore ai disegni esecutivi e approvate dalla Stazione Appaltante;
 - b) a seguito di modifiche che l'Appaltatore dovesse apportare ad opere ed impianti completamente installati e funzionanti, per ovviare a difetti funzionali e/o prestazionali.
5. In tale periodo infine l'Appaltatore è tenuto ad effettuare seminari di istruzione di 6 ore cadauno, per almeno 36 ore complessive, al personale indicato dal Committente per l'uso e la manutenzione delle diverse componenti dell'opera.

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 45

Collaudo

1. La Stazione appaltante procederà sia ai collaudi in corso d'opera (collaudi intermedi) sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale, sia statico che tecnico amministrativo) secondo quanto a tal fine previsto e disciplinato nel Codice dei contratti e nel Regolamento. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.
2. Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.
3. I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.
4. Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art.7 della Legge 1086/1971 e non siano stati ancora nominati i collaudatori, la Direzione Lavori provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del Decreto Ministeriale (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche) pubblicato sul S.O. alla G.U. n.65 del 18.3.1992 o altre disposizioni successivamente intervenute, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore.
5. Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro 6 (sei) mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:
6. disegni *as-built*;
7. tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine dell'aggiornamento e redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell'opera e per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio nessuna esclusa.
8. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché

SCHEMA DI CONTRATTO

l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

9. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato. La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta) giorni, provvedendo altresì al pagamento della rata di saldo o allo svincolo della garanzia fideiussoria a tal fine prestata.
10. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
11. Resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni in tema di collaudo contenute nel Codice dei contratti, nel Regolamento e nel CGA, nonché le norme tecniche in materia di costruzioni come quella oggetto del presente Contratto.

CAPO XI

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46

Accordo bonario e controversie

1. In tema di controversie tra Appaltatore e Stazione appaltante trovano applicazione gli artt. 239 e 240 del Codice dei contratti.
2. Per le controversie che non risolte ai sensi degli artt. 239 e 240 richiamati al comma 1, la giurisdizione è riservata al Tribunale Civile di Torino, fatta eccezione per i casi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 47

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

1. In tema di risoluzione del Contratto trovano applicazione gli articoli da 135 a 139 del Codice dei contratti e le relative disposizioni del Regolamento non abrogate dal Codice stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del Codice dei contratti è considerata grave inadempienza, oltre al ritardo, anche uno solo dei seguenti comportamenti o violazioni:
 - a.** frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b.** inadempienza, accertata dalla Stazione appaltante, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c.** sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore per un periodo, anche cumulato, di 10 (dieci) giorni senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante;
 - d.** rallentamento dei lavori in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - e.** mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza secondo gli indirizzi definiti nel PSC;
 - f.** azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
 - g.** subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h.** non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera.
3. E' altresì considerata grave inadempienza ogni altra violazione o comportamento, anche omissivo, ritenuto tale dalla Stazione appaltante.

SCHEMA DI CONTRATTO

4. Una volta intervenuta la risoluzione del Contratto l'Appaltatore è tenuto a smantellare e sgomberare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di risoluzione, le aree di cantiere del materiale e delle attrezzature di sua proprietà, senza alcun diritto di ritenzione.

5. Qualora l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), c) o e) del Codice dei contratti l'art. 19 del presente Contratto trova applicazione anche per il caso di inadempimento diverso dal ritardo nell'esecuzione delle lavori.

6. In caso di annullamento in sede giurisdizionale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato degli atti di aggiudicazione definitiva della gara di appalto che ha preceduto la stipula del presente contratto è in facoltà della Stazione appaltante risolvere in via unilaterale il contratto medesimo, mediante semplice trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per ciò l'Appaltatore nulla possa pretendere o vantare a qualsiasi titolo (indennizzo, corrispettivo, risarcimento ecc.), ad esclusione del solo pagamento delle opere e delle prestazioni eseguite sino al momento della risoluzione, così come certificato dalla Direzione Lavori in base a specifica relazione.

Torino, lì

Per l'Amministrazione

Per l'impresa